

ORIGINALE

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE n.15/7

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 6, comma 1, lett. i) del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465;

Visto lo schema di regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, che si compone di n. 27 articoli;

Ritenuto dovere procedere all'approvazione dello stesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di approvare il regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, che si compone di n. 27 articoli, di seguito riportati.

### REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E DELLE SEZIONI REGIONALI.

**Art. 1:** Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali ed organizzative per il funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i)

del D.P.R. n. 465/97. Negli articoli che seguono, con il termine "Consiglio", si fa riferimento, salvo diversa indicazione, sia al Consiglio Nazionale di Amministrazione che ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali.

**Art.2:** Ciascun Consiglio si riunisce presso le rispettive sedi.

E' ammessa la riunione in altre sedi per particolari esigenze che devono essere indicate negli atti deliberativi.

**Art.3:** La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere di amministrazione più giovane di età. Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri degli otto consiglieri di amministrazione.

La votazione è a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di un componente del Consiglio.

Risulta eletto il consigliere che in prima votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio e cioè almeno cinque voti favorevoli.

In successive votazioni risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti, al termine della terza votazione, si procederà per sorteggio.

**Art.4:** Il Consiglio si riunisce, di norma, 2 volte al mese.

**Art.5:** Il Consiglio, è presieduto dal Presidente.

**Art.6:** Il vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento dello stesso.

**Art.7:** Il Consiglio è convocato con avviso scritto dal Presidente anche a mezzo telegramma ed eventualmente a mezzo posta elettronica.

E' altresì convocato, con le stesse modalità, su richiesta motivata di ciascun consigliere accompagnata dall'elenco degli argomenti da trattare, entro il termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta stessa.

**Art.8:** L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, tranne i casi di motivata urgenza nei quali la convocazione può essere comunicata ventiquattro ore prima.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato almeno due giorni prima della riunione.

**Art.9:** Il Presidente cura la formazione dell'ordine del giorno della seduta.

Nell'ordine del giorno sono inseriti gli argomenti oggetto delle richieste dei membri del Consiglio pervenute almeno quattro giorni precedenti alla data fissata per la riunione dello stesso.

**Art.10:** I documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri, nella sala delle riunioni, quarantotto ore prima della seduta.

**Art.11:** I membri del Consiglio impossibilitati a partecipare alla seduta ne danno tempestiva comunicazione al Presidente.

**Art.12:** La seduta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa è valida se interviene la metà più uno dei componenti il Consiglio.

**Art.13:** Quando in seguito alla convocazione del Consiglio non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, ne è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

**Art.14:** Gli oggetti sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'ordine di convocazione.

Tuttavia proposte di modifica dell'ordine di trattazione possono essere avanzate sia dal Presidente, sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga, le proposte si intendono accettate. Nel caso contrario la proposta è messa in votazione.

**Art.15:** Il Presidente cura l'ordine dei lavori e del loro svolgimento.

**Art.16:** Le deliberazioni si intendono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

**Art.17:** Per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale di gestione è necessaria la maggioranza dei voti dei membri del consiglio.

**Art.18:** La votazione avviene a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di un consigliere.

Il Presidente ne proclama l'esito.

**Art.19:** Durante le riunioni del Consiglio nessuna persona estranea può avere accesso, salvo che per esigenze delle materie in discussione, se ne richieda la presenza.

Alle sedute del consiglio assiste il direttore generale a seguito di richiesta del consiglio stesso.

**Art.20:** Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

**Art.21:** Le deliberazioni adottate sono affisse all'Albo delle pubblicazioni per n. otto giorni. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione possono anche essere pubblicate su apposito sito Internet.

**Art.22:** Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal Presidente, possono essere pubblicizzate con forme particolari di pubblicità anche nella Gazzetta Ufficiale.

**Art.23:** Un funzionario dell'Agenzia individuato con apposita deliberazione svolge le funzioni del segretario del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento assiste, con funzioni di segretario, il membro del Consiglio più giovane d'età.

**Art.24:** Il segretario cura la redazione del verbale della riunione.

Il verbale può essere redatto anche successivamente alla seduta cui si riferisce, ma deve esserne data lettura e deve essere approvato in una seduta successiva.

Il verbale della riunione del Consiglio è trasmesso al Presidente ed ai membri del consiglio

almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale deve essere approvato.

**Art.25:** Le deliberazioni hanno una numerazione progressiva .

**Art.26:** Per l'Agenzia Nazionale il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Per le sezioni regionali tali mansioni sono svolte da un funzionario individuato con apposita deliberazione..

**Art.27:** Salvo che per gli articoli 2,3,12,13,15,20,21, da intendersi vincolanti per le Sezioni regionali, le disposizioni contenute nel presente regolamento sono meramente indicative per le Sezioni regionali.